



TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO

REGGIO CALABRIA

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PATRONO E DETERMINAZIONE COMPENSO

ai sensi dell'art. 7 del Decreto Generale CEI recante *“Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale”*

L'anno il giorno del mese di, in
....., nello studio dell'Avv., sono presenti:

A) il/la sig./ra nato/a a,
il/...../....., C.F., residente in
..... alla Via identificato
con valido documento di riconoscimento, rilasciato dal Comune di
in data/...../....., la cui copia si allega al presente contratto (cfr. Allegato 1), nel
prosieguo “Assistito”,

e

B) l'Avv., iscritto nell'Elenco dei Patroni patrocinanti
presso il TEI Calabro, con studio professionale sito in alla
Via, email,
PEC, C.F., P. IVA
....., nel prosieguo “Patrono”.

Premesso che

- l'Assistito intende conferire incarico, come di fatto conferisce, al Patrono affinché presti patrocinio in Suo favore in qualità di parte nel procedimento di nullità del proprio matrimonio celebrato il/...../..... con da incardinarsi presso il TEI Calabro;

- l'Assistito dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera del medesimo Patrono e collaboratori di studio;



TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO

REGGIO CALABRIA

- L'Assistito dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, co. 2, D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare.

Prestato

il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss., D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Convengono quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

1. L'Assistito conferisce al Patrono, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nel procedimento di nullità matrimoniale indicato in premessa.
2. L'Assistito dichiara di essere stato adeguatamente informato dal Patrono del grado di complessità della controversia per le seguenti ragioni:
.....
3. L'Assistito dichiara di essere stato informato dal Patrono di tutte le circostanze prevedibili al momento della sottoscrizione della presente scrittura privata.
4. Il Patrono si impegna ad informare per iscritto l'Assistito di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione della presente scrittura privata che determinano un aumento dell'onorario e dei costi. Detto aumento non potrà determinare, in ogni caso, un compenso per il Patrono che sia superiore complessivamente ad Euro 3.000,00 (tremila/00), soglia prevista per l'onorario del Patrono secondo le Determinazioni assunte dal Consiglio Episcopale Permanente in data 23 – 25 settembre 2019; mentre relativamente all'eventuale maggiorazione di costi rispetto a quanto pattuito, questa va riferita unicamente alle spese vive per attività non previste sostenute dal Patrono che devono essere in ogni caso concordate e debitamente documentate.
5. L'Assistito, in relazione all'incarico conferito, unitamente alla presente scrittura, sottoscrive in favore del Patrono il mandato, quivi allegato in copia (cfr. Allegato 2) e si impegna a fornire a quest'ultimo tutti i documenti e le informazioni utili per l'espletamento dell'incarico.
6. L'Assistito dichiara di essere stato informato della possibilità che il Patrono intervenga alle udienze mediante "collegamento da remoto", quale modalità che si inserisce nell'ambito delle



TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO

REGGIO CALABRIA

misure anticontagio da Covid-19, giusta interlocuzione con il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Ciò potrà avvenire nei seguenti casi:

- 1) udienza fissata per l'interrogatorio del proprio assistito, indifferentemente che sia parte attrice o convenuta, o l'escussione dei testi da questo adottati, unicamente quando la controparte non è costituita in giudizio a mezzo Patrono;
- 2) udienza fissata per l'interrogatorio della parte attrice o l'escussione dei testi da questa adottati quando la parte convenuta è assente;
- 3) udienza fissata per l'interrogatorio della parte o l'escussione dei testi in caso di libello congiunto e mandato conferito allo stesso Patrono da entrambe le parti;
- 4) udienza fissata per l'escussione dei testi di controparte, anche nell'ipotesi di costituzione in giudizio di quest'ultima a mezzo Patrono che presenzi;
- 5) udienza fissata per l'indettogatorio di una parte o l'escussione dei testi nell'ipotesi di costituzione in giudizio di entrambe le parti a mezzo Patrono quando i due avvocati optino per una partecipazione "da remoto", possibilmente previo accordo tra loro.

In tutti gli altri casi è esclusa la partecipazione del Patrono "da remoto", salvo casi eccezionali ammessi dal Preside del Collegio o dal Giudice Istruttore, su istanza motivata del Patrono.

L'Assistito dichiara inoltre di essere consapevole che la predetta eventuale modalità di svolgimento dell'udienza non pregiudica il proprio diritto di difesa, il diritto alla privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e la segretezza del processo canonico che deve rimanere integra, pena l'applicazione di sanzioni a carico del Patrono.

Art. 3 - Determinazione del compenso

1. L'Assistito dichiara di essere perfettamente a conoscenza dell'ammontare dell'onorario dovuto al patrono e al procuratore (eventualmente nominato e distinto dall'avvocato) sulla base delle tabelle approvate dal Consiglio Episcopale Permanente in data 23 – 25 settembre 2019 ed allegate alla presente scrittura privata (cfr. Allegato 3).
2. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi, si quantifica consensualmente come segue:
 - nel processo ordinario in primo grado:
Euro per la fase di studio ed introduttiva,
Euro per la fase istruttoria,
Euro per la fase successiva alla pubblicazione degli Atti.



TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO

REGGIO CALABRIA

Qualora la consulenza e l'attività preliminare richiesta al Patrono non dovesse comportare, per qualsiasi motivo, la sottoscrizione del mandato, la somma dovuta al Patrono è di Euro

- In secondo grado di giudizio, complessivamente in Euro; nell'ipotesi, invece di definizione ai sensi del can. 1680, §2, il compenso dovuto sarà pari ad un terzo di quello pattuito per il secondo grado di giudizio.

- Qualora si debba procedere con il *processus brevior* la misura dell'onorario è pari ad Euro

L'onorario del Procuratore, se diverso dall'avvocato, da nominarsi eventualmente nei limiti del mandato, è pari ad Euro, per il primo grado di giudizio con rito ordinario; Euro in caso di giudizio di appello con rito ordinario; Euro in caso di *processus brevior*.

3. L'Assistito dichiara di essere stato informato di dover versare, direttamente o tramite il Patrono, la somma di Euro 525,00 (cinquecentoventicinque/00) al momento della presentazione del libello, quale contributo per le spese processuali, se parte attrice, o la somma di Euro 262,50 (duecentosessantadue/50), se parte convenuta, al momento della costituzione in giudizio;

4. L'Assistito dichiara di essere consapevole, perché debitamente informato:

- che nell'onorario del Patrono non sono comprese le spese vive sostenute dal medesimo, che devono essere previamente concordate e documentate, salvo quanto previsto all'art. 2, n. 4 della presente scrittura; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spese per trasferte, spese per la formazione di materiale probatorio (quali autentiche, riproduzioni fotografiche, traduzioni, fotocopie di atti, etcetera);

- che l'onorario previamente concordato è da considerarsi al netto di IVA, cassa forense ed eventuali altri oneri fiscali come per Legge;

- che nella somma non è compreso l'eventuale onorario dovuto ad altri esperti quali periti privati laddove l'Assistito intenda avvalersene, i costi di patrocinio per eventuale richiesta di esecutività civile della sentenza di nullità matrimoniale, costi di patrocinio per questioni attinenti il foro civile, sia pur legate alla causa di nullità matrimoniale, fermo restando il rispetto di eventuali incompatibilità derivanti da norme deontologiche da parte del professionista.

5. L'Assistito, inoltre, dichiara di essere consapevole che, in base all'art 7, §7 del Decreto Generale recante *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, eventuali reclami contro l'operato degli avvocati e dei procuratori circa i costi di



TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO

REGGIO CALABRIA

patrocinio e le regole di carattere deontologico devono essere presentati al Preside del Collegio giudicante.

6. Il compenso, come sopra fissato è ritenuto dalle parti congruo ed adeguato all'importanza, alla complessità e difficoltà dell'opera.

Art. 4 - Termini di corresponsione del compenso

1. Gli onorari saranno versati al Patrono con le seguenti modalità:
 - a) Euro al momento della sottoscrizione del presente conferimento di incarico;
 - b) Euro con l'ammissione del libello se l'Assistito è parte attrice; con la costituzione in giudizio se l'Assistito è parte convenuta.
 - c) Euro all'inizio della fase istruttoria;
 - d) Euro a fronte dei maggiori oneri di cui all'art 2, n. 4 del presente conferimento di incarico;
 - e) il saldo al momento del deposito delle difese scritte.
2. L'Assistito verserà detti importi entro quindici giorni dall'emissione del preavviso di parcella da parte del Patrono.
3. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'Assistito verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Allegati:

- 1) copia documento identificativo dell'Assistito in corso di validità;
- 2) mandato procuratorio al Patrono;
- 3) tabella onorari approvata dal Consiglio Episcopale Permanente il 23 – 25 settembre 2019.

.....,/...../.....
luogo *data*

L'ASSISTITO

IL PATRONO

Per espressa approvazione delle singole clausole contenute nei seguenti artt. della presente scrittura:



TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO

REGGIO CALABRIA

- art. 2, n. 2: L'Assistito dichiara di essere stato adeguatamente informato dal Patrono del grado di complessità della controversia per le seguenti ragioni;
- art. 2, n. 3: L'Assistito dichiara di essere stato informato dal Patrono di tutte le circostanze prevedibili al momento della sottoscrizione della presente scrittura privata;
- art. 4, n. 3: In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'Assistito verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

.....,/...../.....
luogo *data*

L'ASSISTITO



TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO

REGGIO CALABRIA

La presente scrittura è redatta in triplice originale. Una di esse sarà consegnata all'Assistito e, un'altra sarà trattenuta dal Patrono che dovrà custodirla unitamente al fascicolo di studio relativo alla posizione dell'Assistito, una terza sarà allegata agli Atti di causa, in modo che, qualora sia ritenuta congrua la misura del compenso pattuito, potrà essere controfirmata dal Preside del Collegio e valersi ai sensi dell'art. 7, §6, del Decreto Generale recante *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.*

.....,/...../.....
luogo data

L'ASSISTITO

IL PATRONO

VISTO IL VICARIO GIUDIZIALE

.....